





# VADEMECUM I.MU. 2013 (aggiornato al 25.05.2013)

## PREMESSA:

- ↓ L'art. 13 del D.L. 201/2011<sub>(conv. L. 241/11)</sub> la c.d. manovra *Salva Italia* ha introdotto in via sperimentale già dall'anno 2012 l'applicazione dell'Imposta **MU**nicipale **P**ropria, meglio conosciuta con l'acronimo "IMU".
- **♣** Con questa edizione 2013 del *Vademecum I.MU.*, ho volutamente privilegiato l'aspetto schematico della trattazione, riportando solo a seguire, la parte discorsiva del Vademecum I.MU. 2012, per le sezioni rispondenti alla normativa vigente.

E' comunque giusto, al fine di agevolare il corretto adempimento I.MU. 2013 – *obbligo del Contribuente sia nel <u>calcolo</u> che nel <u>versamento</u> – indicare testualmente uno stralcio del D.L. 54/2013.* 

## Articolo 1

Nelle more di una complessiva riforma ... il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria ... è sospeso per le seguenti categorie:

- a. **Abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- b. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACO) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- c. I **terreni agricoli** e **fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.









Provincia di Verona

Via Giulio Camuzzoni, 8 − C.A.P. 37038 © 045 7680777 − Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

## 2013 - IMMOBILI PERCOSSI DALL'I.MU.

	_		_	_	
ABITAZIONI A DI	SPOSIZIONE	IMMOBILI PR	ODUTTIVI	ALTRI FABBRI	CATI
Sono quelle comunemente chiamate " <u>seconde case</u> ", concetto in cui rientra anche l'unica casa di proprietà di un soggetto che non vi risiede.		Fabbricati accatastati nel gruppo D (capannoni, alberghi, banche, assicurazioni, edifici produttivi speciali,) con l'eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola classificati nella categoria D/10		<u>Uffici, negozi, laboratori e altri fabbricati</u> (diversi dalle abitazioni e dai fabbricati produttivi D).	
		Sono soggetti a I.MU. i box			
				cantine, i magazzini, le tettoie, (categorie catastali C/6, C/2, C/7) che non siano pertinenza di abitazione principale. Vi rientrano, ad esempio, le pertinenze in soprannumero, come il secondo box auto di una prima casa, o le pertinenze di seconde case o altri fabbricati.	
QUANTO, QUANDO 6	COME SI PAGA	QUANTO, QUANDO	e COME SI PAGA	QUANTO, QUANDO e C	OME SI PAGA
		T GLI IMMOBILI LA	-		
individuare la rendita catastale e rivalutarla del 5%	Ad esempio: € 600,00*1,05 = €630.00	1) individuare la rendita catastale e rivalutarla del 5%	Ad esempio: € 5.000,00 * 1,05 = € 5.250,00	1) individuare la rendita catastale e rivalutarla del 5%	Ad esempio: € 1.000,00 * 1,05 = € 1.050,00
2) moltiplicare la rendita catastale rivalutata per il coefficiente 160	€ 630,00*160 = € 100.800,00	2) moltiplicare la rendita catastale rivalutata per il coefficiente catastale del fabbricato: . 65 per i fabbricati del gruppo D, TRANNE i D/5; . 80 per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni);	€ 5,250,00*65 = € 341.250,00	2) moltiplicare la rendita catastale rivalutata per il coefficiente catastale del fabbricato:  . 160 per le categorie C/2 (magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie);  . 140 per il gruppo catastale B (edifici a uso collettivo) e le categorie C/3 (laboratori), C/4 (locali sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);  . 80 per la categoria A/10 (uffici);  . 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe)	€ 1.050,00*55 = € 57.750,00
3) aliquota	7,6 per mille	3) aliquota	7,6 per mille	3) aliquota	7,6 per mille
4) definire l'acconto: calcolare l'I.MU. annua in base all'aliquota applicabile e dividere	€100.800,00*0,00 76 = €766,08 € 766,08:2 = €	4) definire l'acconto: calcolare l'IMU annua in base all'aliquota applicabile e dividere	€ 341.250,00 * 0,0076=€2.593,50 € 2.593,50:2 = €	4) definire l'acconto: calcolare l'I.MU. annua in base all'aliquota applicabile e dividere per 2	€ 57.750,00 * 0,0076= € 438,90 € 438,90:2 = €
5) TUTTO L'IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO AL COMUNE (NO COME NEL 2012). CODICE: 3918	VERSARE CON F24	per 2 5) TUTTO L'IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO ALLO STATO (NO COME NEL 2012). CODICE: 3925	1.296,75 VERSARE CON F24	5) TUTTO L'IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO AL COMUNE (NO COME NEL 2012). CODICE: 3918	VERSARE CON F24







I CASI PARTICOLARI	I CASI PARTICOLARI	I CASI PARTICOLARI
CASE INVENDUTE DEI COSTRUTTORI: anche i cosiddetti "beni merce", continuano a pagare l'IMU.	FABBRICATI SENZA RENDITA: nel caso di fabbricati D non censiti in catasto e appartenenti a imprese, anche nel 2013 l'IMU si paga sul valore iscritto in bilancio rivalutato con gli indici ministeriali.	
SEPARATI DI FATTO: nel caso di separati in via di fatto, finché non arriva il provvedimento di omologa della separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale, i coniugi restano tali e la casa "assegnata" di fatto a uno dei due risulta seconda casa per l'altro.		

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione (avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).

TUTTA L'IMU VA AL COMUNE: Codice - 3916

## 2013 - IMMOBILI "SOSPESI" DALL'I.MU. NEL "CAMPO" RURALE

	RRENI	I FABBRICATI STRUMENTALI	
ESENZIONE	CONGELAMENTO	ESENZIONE	CONGELAMENTO
Niente I.MU. per tutti i terreni agricoli che si trovano nei quasi 6 mila Comuni in zone svantaggiate, elencate nella circolare MEF/9/93. Esenzione estesa anche ai terreni montani e collinari incolti.	Il D.L. 54/2013 congela la prima rata dell'I.MU. per tutti i <u>terreni agricoli, senza distinzione</u> .	II D.L. 16/2012 ha escluso l'applicazione dell'I.MU. per tutti i fabbricati rurali strumentali che si trovano nei 4.193 Comuni classificati dall'Istat come montani o parzialmente montani. La strumentalità deve essere valutata in concreto, a prescindere dalla categoria catastale.	Il D.L. 54/2013 congela la prima rata dell'I.MU. per tutti i fabbricati rurali strumentali.







## "Vademecum I.MU. 2012"

## CHI E' OBBLIGATO A VERSARE L'I.MU. (Soggetti passivi)?

L'I.MU. è un tributo (a carattere reale), il cui presupposto impositivo è dato dal "possesso" (titolare di diritto reale: proprietà – o diritto reale minore: usufrutto, diritto di abitazione, uso, ....) di **immobili**;

Particolarità (1): è obbligato a versare l'I.MU., il locatario nel caso di contratto di leasing di immobile.

Particolarità (2): nel caso di (provvedimento di) separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il diritto di abitazione prevale su altro diritto reale, ad es. della proprietà. In pratica, l'I.MU. è versata di chi vive nell'ex casa coniugale.

## COEFFICIENTI I.MU. (Base imponibile).

L'I.MU. potrebbe essere "più salata" della "vecchia" I.C.I.; non per la rivalutazione delle rendite catastali (come a volte affermato dai mass media), bensì per l'introduzione di coefficienti maggiorati rispetto all'I.C.I. (a parità di aliquota). Precisamente:

- 160 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (ad esclusione della categoria A/10, che moltiplica a 80), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie);
- **140** per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B e nelle categorie C/3, C/4, C/5;
- 65¹ per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5, che moltiplica a 80);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1;

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione (avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 13, c. 4, lett. d), del D.L. 201/2011 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D/5, è elevato a 65.







Persiste la **finzione giuridica** in merito alle aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ovviamente purché sussista la coltivazione), agevolazione estesa a tutti i comproprietari anche senza il possesso dei requisiti descritti.

Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, l'imposta si applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del fabbricato.

**ALIQUOTE stabilite dal Comune di Soave** (*ex* delibera di C.C. n. 5 del 22 aprile 2013) per la parte d'interesse alla luce del D.L. 54/2013:

- 7,6xmille.

## PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono definite concettualmente dall'art. 817 del Codice civile ossia: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).

Il Decreto I.MU., "presumibilmente" al fine di evitare forme elusive nelle maglie di una norma "aperta" (l'art. 817 del C.c.), ha puntualmente definito che solo **una unità** (per categoria) accatastata come C/2 (locali di deposito), C/6 (garage), C/7 (tettoie), può essere considerata **pertinenza dell'abitazione principale** (e quindi beneficiare dello stesso regime agevolato).

Quindi, chi, ad esempio, possegga due garages (due C/6), solo uno sarà possibile considerarlo pertinenza; l'altro sconterà l'imposta al pari delle "seconde case";

## **RENDITA:**

Per trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura catastale recente. La rendita indicata anche nel quadro RB del modello "Unico" o B del "730". **Attenzione:** "in Unico" si indica la rendita già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre "nel 730" viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).

L'Agenzia del Territorio esplicita che i dati catastali sono consultabili gratuitamente con il servizio on–line presente sul sito internet alla seguente pagina: <a href="http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267">http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267</a> indicando nei campi di ricerca il







proprio codice fiscale, la provincia di ubicazione dell'immobile, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella).

L'Agenzia del Territorio ha reso noto che i COMUNI non possono rilasciare in alcun modo "visure catastali".

I cittadini che necessitano di tale documento possono rivolgersi (con pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia del Territorio) direttamente all'Agenzia del Territorio (*ex* Catasto) a Verona, Via L. Da Porto, 2/a (tel. 045/8674911).

#### **FABBRICATI RURALI**

I fabbricati rurali possono essere:

- abitazione principale (e pertanto questa condizione prevarrà sul requisito della ruralità);
- "seconda casa";
- fabbricato strumentale all'attività agricola.

Per ogni approfondimento sul tema il riferimento legislativo "cardine" è al D.L. 557/93 (come conv. e modificato).

Attenzione: a seguito di ripetuti interventi Legislativi (i principali: D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, c. 2-bis, 2-ter, 2-quater, D.M. 14 settembre 2011, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, c. 14, lett. d-bis) e Giurisprudenziali (in primis, sentenza Cass., Sez. Un., 18565/2009 del 21 agosto 2009, a cui sono seguite numerose altre decisioni di "legittimità" e di "merito", nonché la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla interrogazione parlamentare 19 gennaio 2011, n. 5-04067) è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2012) volto a dirimere la questione catastale/fiscale dei c.d. "fabbricati rurali". FISCALMENTE, ai fabbricati rurali destinati ad ABITAZIONE e/o a USO STRUMENTALE è attribuito il classamento in base alle regole ordinarie (che spesso non coincidono con le categorie A/6 e D/10, precedentemente uniche previste per il riconoscimento della ruralità).

Per tutti i fabbricati rurali diversi da D/10 il riconoscimento catastale/fiscale della ruralità avviene con l'apposizione della seguente specifica annotazione: "Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità" (registrata automaticamente dall'Agenzia del Territorio, con cadenza settimanale).

L'ottenimento dell'annotazione avrà avuto luogo se e solo se i soggetti interessati hanno presentato istanza all'Agenzia del Territorio (con i modelli previsti dal decreto stesso) per il riconoscimento della ruralità entro il 30 settembre 2012.

Sono valide le domande prodotte ai sensi della precedente normativa (ex D.L. n. 70/2011, art. 7).







#### **VERSAMENTI**

L'I.MU. va versata ancora in due rate, ossia al 16 giugno (posticipato al 17 perché, quest'anno, cade di domenica) e al 16 dicembre.

I codici di versamento sono i seguenti:

3916 – aree fabbricabili;

3918 – altri fabbricati;

3925 – fabbricati a uso produttivo "D" – STATO;

Codice Catastale del Comune di Soave: 1775

Ravvedimento Operoso: nel caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta, barrando la casella "Ravv." (Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell'Agenzia delle Entrate).

**Arrotondamenti:** il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore; l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.

**Importo minimo:** non si fa luogo al versamento dell'imposta se essa è inferiore (o uguale) a Euro 5,00; se l'importo è superiore a Euro 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

**Particolarità (3):** I contribuenti <u>non</u> residenti nel territorio dello **Stato** devono versare l'I.MU. per gli immobili posseduti nel Comune di Soave.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti I.MU. dall'estero, occorre provvedere a un doppio bonifico, inviando poi copia di entrambe le operazioni al Comune di Soave per i successivi controlli:

- per la quota spettante al Comune, nel c/c della tesoreria municipale (codice IBAN IT91N050345985000000018000),
- per la quota riservata allo Stato, a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000

Nella causale dei versamenti dovranno essere indicati:

la sigla I.MU. – Comune di Soave (VR);







l'indicazione "Acconto" o "Saldo", i codici tributo di versamento, l'annualità di riferimento.

L'imposta ottenuta applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa per le quote di possesso e per i giorni di possesso (servono almeno 15 giorni per fare un mese).

## **AGEVOLAZIONI DI LEGGE:**

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è dichiarata dal Contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 245.

## AGEVOLAZIONI SPECIFICHE REGOLAMENTARI del Comune di Soave:

- Si considera adibita ad <u>abitazione principale</u> l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
- Si considera adibita ad <u>abitazione principale</u> l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **DICHIARAZIONI:**

Non tutti i Contribuenti devono presentare la dichiarazione I.MU. (semplificazione amministrativa).

Chi <u>DEVE</u> presentare la dichiarazione I.MU.?

- 1) chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha cambiato residenza);
- 2) chi beneficia di riduzioni d'imposta (il possessore di fabbricato che acquisisce la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata);
- 3) chi beneficia di riduzioni d'imposta (i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che posseggono un fabbricato purché non locato);
- 4) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;







- 5) quando l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- 6) se l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un'ara fabbricabile;
- 7) se il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- 8) gli immobili esenti *ex* art. 87, c. 1, lett. c), del D.P.R. 917/86 (consiglio vivamente, nella fattispecie, di interpellare l'Ufficio Tributi al fine di comprendere appieno l'obbligatorietà e le modalità di presentazione della dichiarazione; è una situazione complessa e controversa, ove si è recentemente espresso il Consiglio di Stato parere n. 07658/2012 del 27 settembre 2012, relativamente allo schema di regolamento governativo predisposto dal MEF in attuazione delle disposizione recata dall'art. 91-bis, c. 3, del D.L. 1/12. Rimando al parere per l'analisi dell'individuazione del diaframma tra commercialità o meno delle attività di cui al disposto esonerativo di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92).
- 9) è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;

I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati (nei casi in cui sussiste il relativo obbligo ed esemplificati sopra) sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.

Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es. più proprietari), ciascun titolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. E' consentito a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune di Soave, il quale rilascerà ricevuta. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta "dichiarazione I.MU. 2013". Altresì telematicamente con posta certificata all'indirizzo soave.vr@cert.ipveneto.net

I Contribuenti devono presentare la dichiarazione I.MU. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

<u>Disponibilità dei modelli:</u> i modelli sono disponibili nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze <u>www.finanze.gov</u>, nel sito comunale <u>www.comunesoave.it</u> e







Via Giulio Camuzzoni, 8 – C.A.P. 37038 ☎ 045 7680777-Fax: 045 6190200 e-mail: tributi@comunesoave.it

fisicamente presso l'ufficio tributi municipale. Anche presso le cartolerie e rivenditori autorizzati.

## **REGOLAMENTO:**

Il Comune ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29 giugno 2012, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

## **RISERVA:**

Per quanto non riportato nel presente vademecum, rinvio alla normativa vigente, alle circolari all'uopo emanate.

## **NOTE FINALI:**

E' disponibile nel sito web del Comune di Soave (<u>www.comunesoave.it</u>) nella **sezione dedicata all'I.MU.**, l'applicativo web per il calcolo on line dell'I.MU. e stampa del modello F24 (è sottinteso che l'I.MU. è in autoliquidazione per cui il calcolo on line offerto non vincola in alcun modo il Comune nella propria obbligatoria attività di controllo e recupero). E' altresì disponibile la dichiarazione I.MU. editabile.

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni consultazione.